

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV} N. 8

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

NEI CONFRONTI DI

ALFONSO PECORARO SCANIO

(deputato e Ministro dell'ambiente e del territorio all'epoca dei fatti)

nell'ambito del procedimento penale

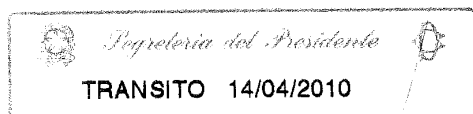
n. 4/08 R.G. Coll. - n. 16480/08 RGPM

PERVENUTA DAL COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

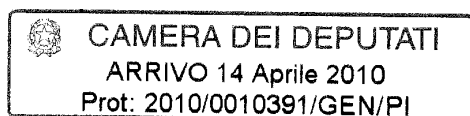
il 14 aprile 2010



COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI
presso IL TRIBUNALE DI ROMA
Via Triboniano n.3
Tel.fax 06-6868522



R.G. COLL. 4/2008
R.G. P.M. 16480/08



AL Sig. PRESIDENTE DELLA CAMERA
dei DEPUTATI

OGGETTO: Proc. Pen. c/PECORARO SCANIO Alfonso + altri.

In esecuzione del provvedimento, datato 06.04.2010, di questo Collegio, si inviano gli atti del procedimento in oggetto indicato.

Roma lì, 12 aprile 2010

IL CANCELLIERE C1
Aldo Balenzi

N. 4/08 R.G. Coll.
N. 16480/08 R.G. P.M.



COLLEGIO PER I REATI MINISTERIALI

PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

(art. 7, L. cost. 16 gennaio 1989 n. 1)

Il Collegio così composto:

Dott. Anna BATTISTI
Dott. Andrea FANELLI
Dott. Paolo Emilio DE SIMONE

Presidente
Giudice
Giudice

visti gli atti relativi al suindicato procedimento penale pendente a carico dei seguenti indagati:

A) PECORARO SCANIO Alfonso, FELLA Mattia, VENTRUTI Cosimo, FERRARA Francesco Rocco, MASINI Gualtiero, PECORARO SCANIO Marco, NAPOLI Vincenzo;

per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 319 e 321 cod. pen., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, Alfonso PECORARO SCANIO, in qualità di ministro dell'Ambiente: per nominare – su espressa sollecitazione e richiesta da parte di FELLA Mattia – FELLA Stanislao (fratello gemello di FELLA Mattia) ed ESPOSITO Gianluca membri di commissioni istituite in seno al Ministero dell'Ambiente (incarichi retribuiti con emolumenti pari a circa 40.000 € all'anno); per non estromettere – sempre su espressa richiesta di FELLA Mattia – LEONI Giuseppe (nominato dal precedente ministro e già individuato come membro da espungere) da un'ulteriore commissione del medesimo Ministero (incarico retribuito con emolumenti pari a circa 40.000 € all'anno); per favorire la stipulazione nell'anno 2006 di una convenzione tra la VISETUR s.p.a. di Mattia FELLA e il Ministero dell'Ambiente riferita al servizio di biglietteria e di «agenzia viaggi»; per fare ottenere, altresì, allo stesso FELLA Mattia, con l'aiuto di VENTRUTI Cosimo, quale collaboratore e procacciatore di affari per conto della VISETUR s.p.a. (nonché in passato collaboratore e autista di Alfonso PECORARO SCANIO), una convenzione con il Ministero dell'Ambiente ovvero con un altro ente allo stesso collegato (APAT) avente ad oggetto il noleggio da parte della pubblica amministrazione di un rilevante numero di ore di volo di elicottero; per aver promesso, inoltre, sempre a FELLA Mattia (a tal fine interessato da FERRARA Francesco Rocco) l'affidamento alla SOGESA (di FERRARA Francesco Rocco) e alla TESECO (di MASINI Gualtiero) dell'appalto relativo alla

bonifica di un'area sita nel territorio di Crotone grazie all'intervento del sen. Marco PECORARO SCANIO e NAPOLI Vincenzo;

si faceva dare dal suddetto FELLA Mattia utilità rappresentate: da numerosi trasferimenti e spostamenti effettuati dal ministro Alfonso PECORARO SCANIO con un elicottero interamente pagato dal FELLA Mattia per un importo pari a 120.000 €; da numerosi viaggi-soggiorno in Italia e all'estero (Stati Uniti, Parigi, Saturnia, Milano, Perugia) per un valore pari a diverse decine di migliaia di euro; dall'acquisto di un terreno – pagato 265.000 € interamente da FELLA Mattia – da utilizzarsi per l'edificazione di un agriturismo biologico e di una villa con annessa piscina ed eliporto, destinata alla persona del PECORARO SCANIO Alfonso (e ciò, tra l'altro, malgrado la destinazione agricola del suolo in oggetto); dalla promessa da parte dello stesso FELLA Mattia, di accollarsi i costi della locazione di un prestigioso immobile sito nel centro di Roma nel quale si sarebbe dovuta fissare la sede di una fondazione intitolata allo stesso ministro PECORARO SCANIO Alfonso.

Accertato in Potenza in epoca anteriore e prossima al 20.3.2008

B) PECORARO SCANIO Alfonso, PANGIA Carlo, GISOTTI Marco;

per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 318 e 321 cod. pen., perché PECORARO SCANIO Alfonso, nella sua qualità di ministro dell'Ambiente, per aver favorito la SPEDALGRAFT STAMPA s.r.l. di PANGIA Carlo, nell'aggiudicazione della gara d'appalto indetta nel 2007 per la realizzazione di una rivista cartacea e *web* attinente le aree marine protette, riceveva da PANGIA Carlo e GISOTTI Marco utilità consistite nel fare uso, unitamente ad altri membri del suo *entourage* politico, di diverse utenze cellulari intestate alla UNDICI DUE s.r.l. – della quale il PANGIA era amministratore e socio di maggioranza – e alla società cooperativa giornalistica MODUS COMUNICAZIONE, riferibile al GISOTTI, che ne sostenevano i relativi costi.

Accertato in Potenza in epoca anteriore e prossima al 20.3.2008

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine da una complessa attività investigativa svolta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza a carico dell'imprenditore lucano Ferrara Francesco Rocco, cui fanno capo diverse imprese operanti nel settore delle opere pubbliche e del trattamento dei rifiuti: all'esito delle prime indagini sono emersi i rapporti con l'imprenditore Fella Mattia, cui il Ferrara si rivolgeva per ottenere l'assegnazione di lavori di bonifica

da effettuarsi su siti d'interesse nazionale. Nel corso delle attività di intercettazione telefonica ed ambientale disposte dal g.i.p. presso il Tribunale di Potenza è emersa, poi, l'esistenza di rapporti di amicizia e di interessenze illecite tra il Fella e l'allora ministro dell'Ambiente (e membro della Camera dei deputati) Alfonso Pecoraro Scanio e, sia pure in misura minore, con il senatore Marco Pecoraro Scanio (fratello del ministro). In particolare, è emersa l'esistenza di episodi di corruzione da parte del Fella nei confronti del ministro, il quale, in cambio della fornitura da parte del primo di voli gratuiti in elicottero e del pagamento delle spese di diversi soggiorni in Italia e all'estero (Saturnia, Milano, Perugia, Stati Uniti e Francia) in lussuosi alberghi e complessi termali, nominava persone vicine al Fella (fra cui il fratello Stanislao) membri di commissioni istituite in seno al Ministero dell'Ambiente, favoriva la stipulazione di una convenzione nell'anno 2006 fra la Visetur s.p.a. di Fella Mattia ed il predetto Ministero e prometteva al Fella di fargli ottenere una convenzione con un ente (Apat) collegato al Ministero, avente ad oggetto il noleggio di un certo numero di ore di viaggi in elicottero.

A seguito della trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 6, legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1 da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma — alla quale erano stati trasmessi per competenza dalla Procura della Repubblica di Potenza — questo Collegio, dopo aver disposto il ritardato deposito delle intercettazioni telefoniche ed ambientali ai sensi dell'art. 268, comma 5, cod. proc. pen., provvedeva ad espletare attività d'indagine consistita nell'acquisizione di documentazione, nell'escussione di persone informate sui fatti e nell'interrogatorio di alcuni degli indagati.

In data 26 gennaio 2009 si svolgeva, nel contraddittorio con le parti pubbliche e private, l'udienza camerale per gli adempimenti di cui all'art. 268, comma 6, cod. proc. pen. e di cui all'art. 6, comma 2, legge 20 giugno 2003 n. 140 (in quanto alcune delle intercettazioni eseguite erano relative a conversazioni telefoniche cui avevano preso parte soggetti, non direttamente intercettati, che

all'epoca dei fatti erano membri del Parlamento: il deputato Alfonso Pecoraro Scanio ed il senatore Marco Pecoraro Scanio): quest'ultima norma, invero, prevede che qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'art. 268, comma 6, cod. proc. pen., ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate.

Con ordinanza del 25 febbraio 2009, questo Collegio riteneva necessaria l'utilizzazione della maggior parte delle intercettazioni eseguite, fra le quali quelle relative alle conversazioni dell'ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio.

Con successiva ordinanza del 26 febbraio 2009 veniva sollevata questione di legittimità costituzionale del comma 2 del citato art. 6, legge 20 giugno 2003 n. 140, dichiarata inammissibile con sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 25 marzo 2010.

In data 1 aprile 2010 la Corte Costituzionale rimetteva gli atti a questo Collegio per il prosieguo.

Ciò premesso, ritiene questo Collegio di dover richiedere alla Camera dei Deputati, alla quale apparteneva l'ex ministro Alfonso Pecoraro Scanio all'epoca dei fatti, l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche, effettuate sull'utenza in uso a Fella Mattia, relative alle conversazioni intercorse con l'ex ministro.

Ritiene, invero, questo Collegio che le predette intercettazioni debbano definirsi quali intercettazioni «fortuite» o «casuali», per le quali sussiste la necessità di richiedere alle Camere di appartenenza l'autorizzazione al loro utilizzo: l'art. 6, legge 20 giugno 2003 n. 140 prevede, come si evince dalla clausola di riserva iniziale («fuori delle ipotesi previste dall'art. 4»), le cosiddette intercettazioni «casuali» o «fortuite» e cioè quelle che hanno come diretto

destinatario una terza persona non legata al parlamentare da vincoli di parentela, di frequentazione abituale o di altro genere tale da denotare una direzione originaria dell'atto nei confronti del parlamentare stesso.

Ebbene, le intercettazioni di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzo devono ritenersi di natura casuale o fortuita, e non costituiscono intercettazioni «indirette», poste in essere, cioè, nei confronti di un interlocutore abituale del parlamentare e dunque in violazione dell'art. 4, legge 20 giugno 2003 n. 140: come detto in precedenza, invero, il presente procedimento è sorto a carico dell'imprenditore lucano Ferrara Francesco Rocco e solo all'esito delle prime indagini sono emersi i suoi rapporti con l'imprenditore Fella Mattia; dalle intercettazioni disposte sulle utenze in uso a quest'ultimo, poi, è emersa l'esistenza del coinvolgimento dell'allora ministro dell'Ambiente e deputato Alfonso Pecoraro Scanio, cosicché non sorgono dubbi circa l'assoluta casualità delle intercettazioni delle conversazioni facenti capo a questi ultimi.

L'utilizzazione delle predette intercettazioni appare indispensabile ai fini della prova delle condotte illecite ascritte all'ex ministro. Invero, buona parte dei fatti contestati a quest'ultimo ha trovato conferma nell'espletamento delle indagini e, a tal fine, le conversazioni telefoniche cui ha preso parte Alfonso Pecoraro Scanio costituiscono la prova dell'esistenza di sistematici accordi illeciti di natura corruttiva fra l'ex ministro e Fella Mattia in base ai quali il primo poneva in essere, in favore del secondo, atti e prestazioni relative alla pubblica funzione da lui esercitata (come dettagliatamente riportato nei capi d'imputazione) ricevendo in cambio da quest'ultimo i più disparati favori ed utilità. In particolare, dalle telefonate fra Fella Mattia e Pecoraro Scanio Alfonso si evince chiaramente, tra le altre cose, che il primo ha sostenuto le spese per vari soggiorni turistici e spostamenti del ministro, interessandosi a volte anche della scelta della destinazione, occupandosi dei minimi dettagli dei viaggi (dalla scelta delle stanze d'albergo al soggiorno dei collaboratori del ministro, ecc.) ed accontentandolo in tutte le richieste relative al *comfort* della permanenza nelle

strutture alberghiere; dalle predette intercettazioni, inoltre, emerge che il Fella si è interessato, unitamente al coindagato Ventruti Cosimo, al reperimento di una sede (in un primo momento in via del Tritone e, successivamente, in altro luogo ubicato sempre nel centro di Roma) per una fondazione che sarebbe stata intitolata al ministro stesso (il quale assicurava al Fella che avrebbe fatto partecipare all'iniziativa anche il fratello), nonché all'acquisto, per conto del ministro, di un terreno nei pressi di Bolsena dove quest'ultimo avrebbe dovuto realizzare un complesso agrituristico dotato di piscina ed eliporto. Infine, dalle predette telefonate risulta che il ministro ha sempre manifestato disponibilità ad esaudire le richieste del Fella.

P.Q.M.

visto l'art. 6, comma 2, legge 20 giugno 2003 n. 140;

CHIEDE

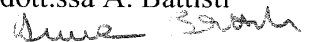
alla Camera dei Deputati l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra l'ex deputato Alfonso Pecoraro Scanio e Fella Mattia come da elenco allegato alla presente richiesta.

A tal fine dispone trasmettersi la presente richiesta e gli atti allegati al Presidente della Camera dei Deputati.

Roma, 6 aprile 2010

IL PRESIDENTE

dott.ssa A. Battisti



I GIUDICI

dott. A. Fanelli



dott. P.E. De Simone

